

STATUTO

**S.I.E.M. - SOCIETA'
INTERCOMUNALE
ECOLOGICA MANTOVANA -
S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA GIUSEPPE
TALIERCIO 3

Numero REA: MN - 179248

Codice fiscale: 80018460206

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2016 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO

Allegato "B" al N. ~~76.437/29.685~~ di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - ORGANI

ART. 1

E' costituita una societa' per azioni con la denominazione:

S.I.E.M. - Societa' Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.

ART. 2

La societa' ha sede legale in Mantova.

Potra' istituire anche altrove sedi secondarie.

ART. 3

La societa' ha per oggetto:

la raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonche' tutte le attivita' inerenti l'igiene urbana;

l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Comuni, Enti in genere e loro consorzi, anche affidati in via diretta, nonche' per conto di imprese private, mirati alla salvaguardia ecologica dell'ambiente. Il servizio affidato sara' disciplinato da apposita convenzione, che garantira' adeguate forme di controllo dell'ente conferente sull'erogazione del servizio;

l'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi;

la gestione di biomasse.

La Societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attivita' di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.L. n. 385/93, D.L. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili anche indirettamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussione ed altre garanzie a favore di terzi purché strumentali all'oggetto sociale.

La Societa', potra' inoltre assumere con attivita' esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo ed affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. n. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.

ART. 4

La durata della societa' e' stabilita al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5

Il capitale sociale e' di Euro 500.000,00 ed e' diviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore di Euro 0,50 ciascuna.

Le azioni possono essere detenute da enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; dovra' comunque essere sempre riservata agli enti pubblici territoriali la titolarita' di almeno il 51% delle azioni.

Il capitale sociale potra' essere aumentato mediante emissione di nuove azioni nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 6

ART. 6

Le azioni sociali sono nominative.

In caso di cessione di azioni da parte di un socio, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute.

Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata a tutti gli altri soci e all'Organo Amministrativo la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni della cessione.

I soci destinatari della comunicazione dovranno dichiarare con lettera raccomandata da inviare al socio cedente, alla Società e al Collegio sindacale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro decisione di esperire il diritto di prelazione.

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni.

Per le azioni non acquistate dai soci, la società potrà esercitare il diritto di prelazione entro ulteriori trenta giorni, nei limiti previsti dall'art. 2357 cod. civ., oppure indicare gli enti, di suo gradimento disposti all'acquisto, alle condizioni offerte in prelazione.

Il possesso delle azioni comporta adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

La cessione delle azioni è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli Enti pubblici territoriali di almeno il 51% dell'intero capitale sociale.

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'art. 5 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci.

Le cessioni effettuate in difformità a quanto disposto in precedenza sono inefficaci nei confronti della società.

ART. 7

Gli organi della società sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
3. il Collegio sindacale.

ASSEMBLEA

ART. 8

L'Assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, viene convocata su iniziativa dell'Organo Amministrativo con avviso comunicato ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno otto giorni prima della data fissata a tal fine.

Le Assemblee si terranno presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, comunque ubicato nella Provincia nella quale ha sede la società od in quelle con essa confinanti.

Le Assemblee degli azionisti si reputeranno regolarmente costituite,

anche in mancanza delle formalita' suddette, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Sindaci e l'intero capitale sociale sia presente, direttamente o per procura.

ART. 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare da altro socio ai sensi e nei limiti previsti dal cod. civ. la stessa persona non puo' rappresentare in Assemblea piu' di tre soci.

ART. 10

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

ART. 11

L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, puo' essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni.

L'Assemblea straordinaria e' convocata ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

ART. 12

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire, constatarne la regolare costituzione, dirigere la discussione, stabilire ordine e modalita' delle votazioni e proclamare i risultati delle stesse.

Il Presidente e' assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino in proprio, per delega, o per procura almeno la meta' del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 cod. civ. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali.

Ai sensi dell'art. 2368 cod. civ., l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea ordinaria:


approva il bilancio e la destinazione degli utili di gestione;

nomina l'Organo Amministrativo, nonche' i Sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ai quali ultimi e' demandata la revisione legale dei conti;

definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorit', i piani, i programmi ed emana le conseguenti direttive generali ai fini della successiva attivita' dell'Organo Amministrativo, del Direttore e degli uffici della societa';

dispone, ove necessario, l'audizione del Presidente e del Direttore;

controlla e sovrintende all'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorit', dei piani, dei programmi e delle conseguenti direttive



Handwritten signature: Manno

generali da parte dell'Organo Amministrativo, del Direttore e degli uffici della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta a tal fine, previa eventuale richiesta ai medesimi delle informazioni ritenute necessarie, se del caso ratificandone l'operato;

indica all'Organo Amministrativo le misure idonee a garantire detta attuazione

ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c. autorizza:

1) il budget di esercizio e il piano degli investimenti predisposti dall'Organo Amministrativo e corredati dalla relazione predisposta dallo stesso Organo;

2) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrà fissato dalla stessa Assemblea con apposita delibera, che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dall'Organo Amministrativo o non siano già ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

3) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché le dismissioni di partecipazioni in essere;

4) l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza;

delibera il compenso annuo per l'Organo Amministrativo differenziando la posizione, se la forma amministrativa è quella collegiale, del Presidente e del Vice Presidente e l'indennità di presenza tanto per il Consiglio che per il Collegio sindacale, che resteranno invariati fino a nuova delibera.

ART. 14

Ai sensi dell'art.2368 cod. civ. l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare in tema:

di modifiche dello statuto sociale;

di scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società;

di aumento del capitale sociale;

degli altri argomenti stabiliti dalla legge.

ART. 15

Nel rigoroso rispetto della normativa vigente la società può essere alternativamente amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre o cinque membri o da quello eventualmente diverso numero massimo che risulta stabilito, al momento della nomina del Consiglio stesso, dalle norme in materia di società a partecipazione pubblica. La composizione del Consiglio di amministrazione deve in ogni caso essere determinata in conformità alla normativa vigente in materia di rispetto delle quote di genere.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della

nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 16

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 cod. civ., salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per uno o piu' di essi all'atto della nomina.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare un segretario, che può essere scelto fra gli Amministratori o al di fuori di essi.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione.

Deve essere anche convocato ove ne facciano richiesta almeno due componenti il Collegio sindacale.

La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, inviata agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno cinque giorni prima della data di riunione.

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a due giorni ed in tal senso l'invio sarà diramato per mezzo di telegramma, fax, legal mail.

ART. 19

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della

audio/videoconferenza.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da apposito verbale, tenuto a norma di legge, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale, certificati conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, fanno piena prova dovunque occorra produrli.

Art.21

L'organo amministrativo amministra la società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e dei deliberati assembleari, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

L'organo amministrativo in particolare:

se nominato nella forma collegiale, nomina il presidente ed il vice presidente;

predispone i bilanci e le relazioni annuali sull'attività della società;

autorizza la cessione di azioni o di diritti di opzione;

da corso all'acquisto, alla vendita e alla permuta di immobili;

assume partecipazioni ed interessenze ai sensi dell'art. 3 dello Statuto;

propone alle assemblee eventuali variazioni dello statuto sociale;

da corso alle delibere in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture e per l'esecuzione di opere relative al patrimonio della società;

nomina il segretario;

nomina il direttore ed occorrendo, se nominato nella forma collegiale e se ricorrono i presupposti di legge, un amministratore delegato, nonché il personale degli uffici, determinandone le competenze secondo le necessità operative della società e sovrintendere alla relativa attività;

propone all'Assemblea l'adozione delle delibere volte alla preventiva autorizzazione nelle materie indicate dall'art. 13 del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo redige ogni sei mesi una relazione sull'attività della società, che sottopone all'Assemblea.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ART. 22

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Oltre al direttore generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Qualora ne sussistano i presupposti, trovano applicazione gli artt. 2505 e 2505 bis c.c.

DIRETTORE

ART. 23

Spetta all'Organo Amministrativo nominare il direttore della società', con deliberazione, se collegiale, adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, determinandone la retribuzione ed i compiti.

Al direttore compete la responsabilità gestionale della società' ed in particolare:

- esegue le deliberazioni degli organi sociali e propone ad essi i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo;
- sottopone all'Organo Amministrativo lo schema delle note previsionali e del bilancio consuntivo;
- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della società' secondo le direttive dell' all'Organo Amministrativo;
- partecipa, senza voto, alle riunioni dell' all'Organo Amministrativo;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano espressamente riservati al presidente;
- dirige il personale della società';
- formula proposte all'Organo Amministrativo circa l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 24

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti e di due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e che dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

BILANCIO ED UTILI

ART. 25

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformità dell'art. 2428 del cod. civ..

Il progetto del bilancio e le prescritte relazioni dovranno, a cura dell'Organo Amministrativo, essere depositate presso la sede della società' a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima delle Assemblee annuali indette per l'approvazione del bilancio stesso.

ART. 26

Gli utili del bilancio annuale, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, verranno destinati nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, nel modo seguente:

- 5% al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a riserva straordinaria per le necessita' della societa', salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 27

Ogni controversia che, in materia non riservata inderogabilmente all'Autorita' Giudiziaria, dovesse insorgere tra Societa' e soci o tra soci, sara' devoluta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, che giudichera' secondo diritto e senza formalita' di procedura.


Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato piu' diligente.

RINVIO

ART. 28

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Mantova il 22 (ventidue) dicembre 2015 (duemilaquindici)



Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.

Io sottoscritto Dott. Massimo Bertolucci, Notaio in Mantova ed iscritto
al Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente e' copia su
supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si
trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova